



REGOLAMENTO TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (STP)

e

Corso di laurea Magistrale in Psicologia dell'Intervento nei Contesti Relazionali e Sociali (PICRS)

1. Informazioni Generali

A seguito della riforma delle Lauree Abilitanti introdotta con la Legge n. 163 del 2021 e successivamente recepita dal Decreto Interministeriale n.654 del 2022, l'abilitazione all'esercizio della professione psicologica viene acquisita contestualmente al conseguimento del diploma di Laurea Magistrale previo superamento della Prova Pratica Valutativa e del Tirocinio Pratico Valutativo (d'ora in poi TPV).

Il Presente Regolamento definisce e disciplina gli aspetti specifici del TPV definiti dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea di area psicologica del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università del Salento. Per tutto quanto non previsto del presente Regolamento si rimanda alle disposizioni normative sopracitate, nonché all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e D.M. 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento".

2. Definizione e Scopo del Tirocinio Pratico Valutativo

2.1 - Come previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 654 del 2022, il TPV consiste in attività pratiche professionalizzanti che si sostanziano nell'osservazione diretta e nell'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato ai contesti di esercizio della professione psicologica, nonché allo sviluppo di competenze e abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Le competenze e abilità da acquisire e sviluppare attraverso le attività di TPV insistono sugli atti tipici e riservati caratterizzanti la professione di psicologo/a, anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, ovvero:

- l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, l'abilitazione e la riabilitazione, e il sostegno in ambito psicologico alle persone, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità;
- lo svolgimento di attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

2.2 - Il TPV dovrà consentire, l'acquisizione di competenze finalizzate a (Decreto Interministeriale n.654 del 2022, art. 2, comma 10):

1. la valutazione del caso;
2. l'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
3. la predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
4. la valutazione di processo e di esito dell'intervento;



5. la redazione di un report;
6. la restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
7. lo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
8. lo stabilire adeguate relazioni con i/le colleghi/e;
9. la comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

3. Contenuto e Durata del Tirocinio Pratico Valutativo

3.1 - Secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale n.654 del 2022 e ribadito dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea di area Psicologica – Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dell'Intervento nei contesti Relazionali e Sociali – il TPV viene svolto all'interno del percorso curriculare previsto dai corsi di studio e ha una durata complessiva di 750 ore corrispondenti a 30 CFU, di cui 10 da svolgersi entro il percorso triennale e 20 da svolgersi entro il percorso magistrale.

In mancanza, totale o parziale, dei 10 CFU di TPV acquisiti durante il Corso di Laurea Triennale, gli studenti e le studentesse del Corso di laurea Magistrale dovranno acquisire i CFU mancanti tramite attività di laboratorio TPV previste dal tirocinio interno dello stesso Corso di laurea Magistrale. Tali CFU si aggiungono ai 120 CFU della laurea magistrale.

3.2 - Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento (Decreto Interministeriale n.654 del 2022, Art. 2, comma 3).

I 10 CFU da conseguire durante il Corso di Laurea Triennale sono acquisiti mediante attività formative professionalizzanti di Tirocinio interno – denominate Laboratori TPV – e potranno consistere in (Decreto Interministeriale n.654 del 2022 - art 5, comma 5):

- a) attività finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
- b) attività finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intra-gruppali ed inter-gruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
- c) attività finalizzate all'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.

I restanti 20 CFU da acquisire durante il Corso di Laurea Magistrale si articolano in due tipi di attività: (a) attività formative professionalizzanti presso strutture esterne ospitanti già convenzionate con l'Università del Salento, dette anche *tirocinio esterno* e (b) laboratori professionalizzanti (laboratori TPV), dette anche *tirocinio interno*.

3.3 - Tirocinio interno. Il tirocinio interno si articola in attività di formazione e approfondimento di natura professionalizzante volte a favorire l'acquisizione e lo sviluppo delle specifiche competenze e abilità indicate al punto 2. (Definizione e Scopo del Tirocinio Pratico Valutativo). Nello specifico, con riferimento



ai CdL Triennale e Magistrale si precisa che il Tirocinio interno consiste in:

- (CdL Scienze e Tecniche Psicologiche) Laboratori TPV corrispondenti a 250 ore valevoli per l'acquisizione di 10 CFU complessivi per le studentesse e gli studenti del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (Decreto Interministeriale n.654 del 2022 – art. 2, comma 3)
- (CdL in Psicologia dell'Intervento nei Contesti Relazionali e Sociali) Attività professionalizzanti per un numero minimo di 100 ore (corrispondenti a 4 CFU complessivi) e fino a un numero massimo di 150 ore (corrispondenti a 6 CFU complessivi). Il numero di ore e di CFU è definito dal Regolamento Didattico della Coorte di appartenenza.

Per il dettaglio e l'articolazione temporale delle attività laboratoriali in cui si sostanzia il tirocinio interno si rimanda all'Offerta formativa dei Corsi di Laurea di area psicologica, dove sono precisate le attività laboratoriali di TPV.

I/le docenti, responsabili dei Laboratori, svolgono le funzioni di tutor interno.

3.4 - Tirocinio Esterno. Il Tirocinio Esterno è di pertinenza esclusiva degli studenti e delle studentesse del Corso di Laurea Magistrale. Le attività di Tirocinio Esterno hanno una durata complessiva minima di 350 ore – corrispondenti a 14 CFU (Decreto Interministeriale n.654 del 2022 - art. 2; comma 4) – fatte salve eventuali ulteriori disposizioni deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP). Il numero di ore e di CFU è definito dal Regolamento Didattico della Coorte di appartenenza.

Le attività di tirocinio esterno TPV presso strutture esterne potranno consistere in:

- ⇒ attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- ⇒ esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli/le psicologi/ghe.

Tali attività sono svolte presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il tirocinio Esterno TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati (Decreto Interministeriale n. 654, art. 2, comma 4).

Le attività di tirocinio esterno devono svolgersi, di norma, in due diverse strutture ospitanti e *obbligatoriamente* in un arco temporale di massimo 8 mesi continuativi durante il II anno del Corso di Laurea Magistrale. Esse devono cominciare, di norma, nel mese di Gennaio del II anno del Corso di Laurea Magistrale;

I/le tirocinanti sono tenuti/e a svolgere il tirocinio esterno continuativamente. Eventuali interruzioni sono ammesse solo per gravi e giustificati motivi e impedimenti. La richiesta di interruzione, debitamente motivata e documentata, dovrà essere presentata alla Commissione Tirocini che si esprimerà per iscritto entro 15 gg dalla ricezione della richiesta.

Il contenuto e l'articolazione temporale specifici di ciascun Tirocinio esterno saranno definiti dallo/a studente/ssa in accordo con il/la psicologo/a tutor individuato/a dall'ente ospitante nel Progetto Formativo Individualizzato (art. 7 del presente regolamento), in cui verranno anche previsti gli obiettivi e le attività da svolgere coerentemente con lo scopo e le finalità del Tirocinio Pratico Valutativo, come previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni di Legge.



4. Requisiti e Compiti delle sedi di Tirocinio Pratico Valutativo esterno

4.1 - Possono essere sedi di tirocinio esterno:

- strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.
- strutture esterne che rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e dalle disposizioni di legge e prevedano al loro interno servizi e prestazioni di natura psicologica.

4.2 - La struttura ospitante individua uno/a psicologo/a tutor. Il/la tutor di tirocinio dovrà essere uno/a Psicologo/a iscritto all'Albo sez. A da almeno tre annualità (Decreto Interministeriale n. 654, art. 2, comma 9), fatte salve le ulteriori disposizioni deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP).

Il/la tutor avrà il compito di controfirmare il libretto di tirocinio e dovrà esprimere un giudizio sulle competenze e le abilità del/della tirocinante relative al «saper fare e al saper essere psicologo/a». Con la compilazione del libretto, il/la tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze e delle abilità acquisite dal/dalla tirocinante.

Al/la tutor, per l'intera durata del tirocinio esterno TPV, spettano le seguenti funzioni:

- a. definire gli obiettivi del Progetto Formativo Individualizzato (si veda art. 7 del presente regolamento);
- b. introdurre il/la tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale e fornire supporto organizzativo e logistico;
- c. monitorare l'attività di tirocinio svolta dal/la tirocinante accompagnandolo/a nella comprensione critica dell'esperienza e fornendo suggerimenti e correzioni ove li reputi necessari;
- d. produrre una valutazione finale del tirocinio esterno TPV che tenga conto dei risultati conseguiti dal/la tirocinante

4.3 - Le strutture che intendono essere sedi di tirocinio possono chiedere parere alla Commissione tirocinio del Corso di laurea e poi avviare la procedura di convenzione utilizzando la modulistica disponibile alla pagina Tirocini Unisalento al seguente link: <https://tirocini.unisalento.it/27> .

5. Requisiti e Modalità di Presentazione delle Domande di Tirocinio

5.1 - Potranno presentare domanda di tirocinio esterno TPV esclusivamente gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/e al II anno del Corso di Laurea Magistrale. Il Regolamento didattico stabilisce il numero minimo di CFU che è necessario conseguire per presentare la domanda di tirocinio.

5.2 –Le domande di accesso alle attività di tirocinio esterno TPV dovranno essere presentate tra l'1 Ottobre e il 15 Novembre del II anno del Corso di Laurea Magistrale.

5.3 –Gli studenti e le studentesse possono individuare la struttura esterna ove svolgere l'attività di tirocinio esterno fra quelle già convenzionate con l'Università del Salento e registrate sul portale tirocini dell'Università del Salento <http://tirocini.unisalento.it>. Il Consiglio Didattico predispone, aggiorna e pubblica, sulla pagina del Corso di Laurea (<https://www.scienzeumanesociali.unisalento.it/guida-alla-didattica/lm51-psicologia-dell-intervento>), un elenco delle suddette strutture atte ad ospitare tirocinanti di psicologia. Qualora gli studenti e le studentesse intendano proporre quale sede di tirocinio esterno una struttura non convenzionata che abbia i requisiti previsti per Legge e dal presente Regolamento, possono inviare una richiesta in qualunque momento alla Commissione Tirocini (si veda art. 9 del presente Regolamento) che provvederà a valutare che la struttura sia in possesso dei requisiti di idoneità.



5.4 – Si distinguono due procedure per la presentazione della domanda:

a) *Richiesta verso strutture e servizi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce.* In questo caso, la richiesta deve essere effettuata tramite il Portale Tirocini della stessa ASL, disponibile all'indirizzo: www.formazioneasllecce.it. Il/la tirocinante dovrà compilare il modulo online e caricare sulla stessa pagina il Progetto Formativo, preventivamente firmato dal/la Coordinatore/trice della Commissione Tirocinio. L'Ufficio Formazione della ASL di Lecce invierà allo/a studente/ssa comunicazione dell'accettazione della richiesta e di autorizzazione ad iniziare il Tirocinio Esterno tramite e-mail.

b) *Richiesta verso strutture diverse dall'ASL di Lecce.* In questo caso, la richiesta deve essere effettuata tramite il Portale Tirocini Online, disponibile all'indirizzo: <http://tirocini.unisalento.it>. Una volta che lo studente/la studentessa abbia acquisito la disponibilità dell'Ente esterno, dovrà compilare la domanda di tirocinio online disponibile al link sopra indicato, seguendo le indicazioni contenute nella stessa pagina. Successivamente, la domanda, debitamente compilata, dovrà essere stampata, firmata e una copia dovrà essere inviata via email al seguente indirizzo: tirocinioformazione@unisalento.it. La Segreteria Servizi agli Studenti, ricevuta la domanda di tirocinio e verificato che l'Ente abbia compilato l'offerta sul portale tirocini, invierà allo studente/alla studentessa richiedente il Progetto Formativo e la lettera di trasmissione all'Ente tramite e-mail; il Progetto Formativo dovrà essere redatto e firmato dallo studente/dalla studentessa richiedente e contenere anche la firma dell'Ente Ospitante.

Si rimanda alla pagina del Corso di Laurea per ogni ulteriore dettaglio sulla procedura (<https://www.scienzeumanesociali.unisalento.it/guida-alla-didattica/lm51-psicologia-dell-intervento>).

6. Documentazione delle attività TPV (interno ed esterno)

6.1 - Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato.

6.2 - La frequenza del/della tirocinante alle attività laboratoriali di *tirocinio interno* (laboratori TPV - CdL Triennale e Magistrale) è controllata dal/la docente/tutor responsabile del laboratorio.

6.3 - La frequenza alle attività di *tirocinio esterno* deve essere registrata sul Libretto di Tirocinio, che lo studente/la studentessa può scaricare direttamente dal Portale Tirocini Online (<http://tirocini.unisalento.it>), accedendo all'area riservata tramite il proprio numero di matricola e la propria password o sulla sezione Tirocinio della pagina del corso di laurea (<https://www.scienzeumanesociali.unisalento.it/guida-alla-didattica/lm51-psicologia-dell-intervento>). Nei casi in cui è previsto, la frequenza sarà documentata mediante libretto fornito dalla struttura ospitante. Sul libretto devono essere annotate tutte le ore di attività svolte, controfirmate dal/dalla tutor esterno.

6.4 - Insieme al libretto di tirocinio esterno, il/la tirocinante dovrà presentare, entro 15 giorni dalla conclusione delle attività, una relazione in cui siano resocontati i compiti svolti nel contesto/fenomeno analizzato. Tale relazione deve essere controfirmata dal/la Tutor Esterno/a che, in questo modo, valuta idonea la relazione. Il tutor rilascia altresì una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante, secondo il format disponibile sulla pagina del corso di laurea. Tali competenze devono essere riferite, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale



n.654 del 2022, art. 2, comma 10) ad alcuni ambiti fondamentali, quali Analisi, Intervento, Valutazione, Restituzione, Relazione, Deontologia:

- A) Analisi, ovvero uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- B) Intervento, ovvero predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- C) Valutazione (alternativamente)
 - a) valutazione del caso
 - b) valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- D) Restituzione (alternativamente)
 - a) redazione di un report;
 - b) restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- E) Relazione
 - a) stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
 - b) stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- F) Deontologia, ovvero comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il/la Tutor Esterno/a ha la possibilità di valutare non idonea l'attività di tirocinio svolta, dunque di annullarla, qualora questa risulti non in regola con quanto stabilito dal presente Regolamento e/o dal Progetto Formativo Individualizzato.

La relazione prodotta dal/la tirocinante e controfirmata dal/la tutor esterno/a, la valutazione delle competenze prodotta dal/la tutor esterno/a e la fotocopia del libretto di tirocinio devono essere trasmesse al/la docente responsabile della verbalizzazione del tirocinio esterno, per come indicato sulla pagina del Corso del Laurea. (<https://www.scienzeumanesociali.unisalento.it/guida-alla-didattica/124-scienza-e-tecniche-psicologiche>).

7. Progetto Formativo Individualizzato (PFI)

Il Progetto Formativo Individualizzato dovrà essere compilato secondo il fac-simile disponibile sulla pagina Tirocini del Corso di Laurea (<https://www.scienzeumanesociali.unisalento.it/guida-alla-didattica/lm51-psicologia-dell-intervento>) e dovrà specificare gli obiettivi e descrivere le attività di tirocinio, le competenze che il/la tirocinante potrà acquisire e sviluppare, gli strumenti e le tecniche che potrà apprendere e utilizzare e le modalità del suo coinvolgimento.

8. Diritti e Doveri dei/delle tirocinanti

8.1 - È responsabilità dei/delle tirocinanti presentare la domanda di tirocinio nei tempi e modi previsti dal presente Regolamento; ciascun/a studente/ssa è tenuto/a, pertanto, a conoscere il contenuto del presente Regolamento.

È, inoltre, responsabilità dei/delle tirocinanti documentare l'attività di tirocinio per come precisato all'art. 6 del presente Regolamento.

Nello svolgimento delle attività di tirocinio esterno TPV, I/le tirocinanti sono tenuti/e a rispettare quanto previsto nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Inoltre, dovranno attenersi al presente Regolamento e al Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Psicologia dell'Intervento nei Contesti Relazionali e Sociali.



8.2 - Qualora i/le tirocinanti ritengano che le attività di tirocinio esterno non rispecchino quanto previsto nel Progetto Formativo Individualizzato possono segnalarlo in forma scritta alla Commissione Tirocini entro 1 mese dall'inizio dell'attività di tirocinio. In tal caso, la Commissione Tirocini, di concerto con la Commissione Paritetica, effettuerà le opportune verifiche e individuerà le modalità più idonee per modificare il Progetto Formativo Individualizzato, eventualmente selezionando altra struttura esterna presso la quale svolgere il tirocinio esterno TPV, garantendo comunque la salvaguardia delle attività già svolte.

9. Commissione Tirocini

La Commissione Tirocini è composta da tre docenti individuati/e dal Consiglio Didattico tra i propri membri, e da almeno uno/a studente/tessa tra i/le rappresentanti eletti/e nel Consiglio Didattico.

La Commissione Tirocini ha il compito di:

- Affiancare, ove necessario, i/le tirocinanti nell'individuazione di una struttura esterna ospitante e nella compilazione del PFI;
- valutare le richieste di interruzione del tirocinio esterno TPV e/o di modifica del PIF;
- monitorare le attività di tirocinio e valutarne periodicamente l'efficacia

Inoltre, con riferimento al tirocinio esterno TPV, la Commissione Tirocini svolge le seguenti funzioni:

- a. funge da referente per eventuali problemi che dovessero intercorrere nello svolgimento delle attività di tirocinio esterno;
- b. funge da referente informativo per l'attivazione o il rinnovo delle Convenzioni con le strutture esterne ospitanti;
- c. fornisce eventuale assistenza agli/le studenti/esse per l'individuazione di strutture esterne ospitanti e la presentazione della domanda (esclusivamente nel periodo che va dal 1° ottobre al 15 novembre di ogni anno accademico).

10. Disposizioni in materia di salute e sicurezza

Per gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica la normativa prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in base al quale lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore del soggetto ospitante e gli Atenei sono tenuti a rilasciare agli studenti equiparati ai lavoratori gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. L'Università, infatti, provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri studenti, conformemente all'art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Nel rispetto degli obblighi di formazione e informazione, il soggetto ospitante fornisce ai tirocinanti una formazione integrativa e dettagliate informazioni in relazione ai rischi specifici esistenti nelle attività di tirocinio e nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui i tirocinanti sono destinati ad operare, alle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio, nonché alle misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DiSUS

DIPARTIMENTO DI
**Scienze Umane
e Sociali**

PICRS
CORSO DI STUDI
Psicologia dell'intervento
nei contesti relazionali
e sociali

STP
CORSO DI STUDI
Scienze e tecniche
psicologiche

11. Disposizioni Finali

Il presente Regolamento di Tirocinio si applica a partire dalla Coorte 2023-24 dei Corsi di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e magistrale in Psicologia dell'Intervento nei Contesti Relazionali e Sociali.